NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE

Art. 25 (Intesa)

Attività di religione e di culto e attività diverse

La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali. Agli effetti civili si considerano peraltro:

a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette all'espletamento del magistero rabbinico, all'esercizio del culto, alla prestazione di servizi rituali, alla formazione dei rabbini, allo studio dell'ebraismo e all'educazione ebraica.

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, comunque le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Versione in vigore dal 7 aprile 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane
Estremi	Legge 8 marzo 1989, n. 101
Partizione	Intesa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-unione-delle/intesa-art-25-attivita-di-religione-e-di-culto-e-attivita-diverse

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it